Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 7 settembre 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1975, n. **1026.**

Istituzione di un'agenzia consolare di 1ª categoria in Glarona (Svizzera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio d'amministrazione;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita in Glarona (Svizzera) un'agenzia consolare di 1ª categoria, alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Zurigo, con la seguente circoscrizione territoriale: il cantone di Glarona.

Art. 2.

Il presente decreto ha decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1975

LEONE

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1976.

Ricostituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Emilia-Romagna ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che, ai sensi del succitato art. 41, occorre provvedere alla ricostituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Emilia-Romagna »;

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 1973, col quale è stato nominato il commissario del Governo per la regione predetta;

Viste le designazioni effettuate, rispettivamente, dal commissario del Governo, dalla Corte dei conti e dai Ministeri dell'interno e del tesoro, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo e del terzo comma del citato art. 41;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio della regione « Emilia-Romagna » nella seduta del 27 febbraio 1976, con la quale il consiglio stesso ha designato le due terne di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d*) del secondo comma del succitato art. 41;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di controllo sulla amministrazione della regione « Emilia-Romagna » è costituita come segue:

Presidente:

Padalino dott. Guido, commissario del Governo.

Membri effettivi:

Staderini dott. Francesco, magistrato alla Corte dei conti;

Bruni dott. Napoleone, vice prefetto ispettore;

Colacchio dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore;

Lalicata dott. Pietro, dirigente superiore del Ministero del tesoro;

Fortunati prof. Paolo, esperto nelle discipline amministrative;

Anceschi dott. Enzo, esperto nelle discipline amministrative.

Art. 2.

Della commissione è chiamato a far parte il vice prefetto dott. Mariano Foti, designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni di presidente nel caso di sostituzione del commissario stesso, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della cennata legge n. 62; inoltre fanno parte della commissione, quali membri supplenti, le sottoindicate persone:

Zoboli dott. Augusto, consigliere della Corte dei conti;

Barbati dott. Vincenzo, vice prefetto ispettore r.e.;

Spagna Musso prof. Enrico, esperto nelle discipline amministrative.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1976

LEONE

MORO — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1976
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 359

(9946)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1976.

Ricostituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Lazio ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che, ai sensi del succitato art. 41, occorre provvedere alla ricostituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Lazio »;

Visto il proprio decreto in data 1° aprile 1976, col quale è stato nominato il commissario del Governo per la regione predetta;

Viste le designazioni effettuate, rispettivamente, dal commissario del Governo, dalla Corte dei conti e dai Ministeri dell'interno e del tesoro, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo e del terzo comma del citato art. 41;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio della regione « Lazio » nella seduta del 22 dicembre 1975, con la quale il consiglio stesso ha designato le due terne di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d*) del secondo comma del succitato art. 41;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di controllo sulla amministrazione della regione « Lazio » è costituita come segue:

Presidente:

Ancora dott. Tullio, commissario del Governo.

Membri effettivi:

Di Giambattista dott. Emilio, consigliere della Corte dei conti;

Valeri dott. Francesco, vice prefetto;

Iannelli dott. Vittorio, vice prefetto ispettore;

Conti dott. Eugenio, dirigente superiore del Ministero del tesoro;

Martuscelli avv. Guido, esperto nelle discipline amministrative;

Di Raimondo prof. Marco, esperto nelle discipline amministrative.

Art. 2.

Della commissione è chiamato a far parte il vice prefetto dott. Giovanni De Silva, designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni di presidente nel caso di sostituzione del commissario stesso, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della cennata legge n. 62; inoltre fanno parte della commissione, quali membri supplenti, le sottoindicate persone:

Bellisario dott. Giuseppe Maria Immacolata, referendario della Corte dei conti;

Guercio dott. Vincenzo, dirigente superiore del Ministero del tesoro;

Menichini avv. Salvatore, esperto nelle discipline amministrative.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1976

LEONE

MORO — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1976
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 360

(9947)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1976.

Ricostituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Toscana ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che, ai sensi del succitato art. 41, occorre provvedere alla ricostituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Toscana »;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1973, col quale è stato nominato il commissario del Governo per la regione predetta;

Viste le designazioni effettuate, rispettivamente, dal commissario del Governo, dalla Corte dei conti e dai Ministeri dell'interno e del bilancio e della programmazione economica, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo e del terzo comma del citato art. 41;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio della regione « Toscana » nella seduta del 30 dicembre 1975, con la quale il consiglio stesso ha designato le due terne di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d*) del secondo comma del succitato art. 41;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di controllo sulla amministrazione della regione « Toscana » è costituita come segue:

Presidente:

Buoncristiano dott. Aldo, commissario del Governo.

Membri effettivi:

Fortuni dott. Nazareno, consigliere della Corte dei conti;

Castiglione Morelli dott. Osvaldo, vice prefetto;

Lococciolo dott. Francesco, vice prefetto ispettore aggiunto;

Petrillo dott. Francesco, dirigente superiore del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Mauceri dott. Corrado, esperto nelle discipline amministrative;

Zaccaria prof. Roberto, esperto nelle discipline amministrative.

Art. 2.

Della commissione è chiamato a far parte il vice prefetto dott. Antonio Lattarulo, designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni di presidente nel caso di sostituzione del commissario stesso, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della cennata legge n. 62; inoltre fanno parte della commissione, quali membri supplenti, le sottoindicate presone:

Gayno dott. Silvio, referendario della Corte dei conti;

Masini Lucetti dott. Luca, vice prefetto;
Marchi prof. Demiro, esperto nelle discipline amministrative.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1976

LEONE

MORO — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1976
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 361

(9948)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1976.

Modalità per il rimborso da parte dello Stato del maggior onere finanziario derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, all'I.N.A. ed all'I.N.P.S.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, concernente i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Considerato che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972, occorre stabilire le modalità per il rimborso annuale da parte dello Stato del maggiore onere finanziario derivante al fondo integrazione gestito dall'I.N.A. ed al fondo di previdenza per il personale delle imposte di consumo gestito dall'I.N.P.S. dall'applicazione dell'art. 23 medesimo;

Considerato che le prestazioni di capitale del fondo integrazione per i benefici derivanti dall'esodo volontario sono state anticipate dal predetto fondo di previdenza per il personale delle imposte di consumo;

Decreta:

Art. 1.

Per le prestazioni di fine lavoro erogate dal fondo integrazione gestito dell'I.N.A., in relazione a cessazioni di servizio avvenute in applicazione dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, il maggior onere finanziario a carico dello Stato è pari all'importo corrispondente ai benefici attribuiti ai sensi dello stesso decreto.

Come benefici derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, si considerano:

la maggiore anzianità di dieci anni da valutare ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità e di premio di servizio;

la maggiore retribuzione derivante dall'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio di cui al punto 2 del secondo comma dell'art. 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972.

Qualora nella determinazione dell'indennità di anzianità e del premio di fedeltà concorrano anche i benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, questi si considerano e si valutano a carico dell'ente datore di lavoro in aggiunta a quelli previsti dal comma precedente. In tal caso, quando per la determinazione della maggiorazione dell'indennità di anzianità e di premio di servizio concorre anche, in tutto od in parte, l'aumento di servizio di cui all'art. 3, secondo comma, della legge n. 336 del 1970, l'importo della maggiorazione è ripartito a carico dello Stato e dell'ente datore di lavoro in proporzione della durata dell'aumento di servizio rispettivamente attribuito per effetto dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e del predetto art. 3.

Art. 2.

L'indennità di anzianità e il premio di fedeltà sono corrisposti integralmente dal fondo integrazione che si rivale sullo Stato per la quota parte a suo carico.

Il rimborso delle somme a carico dello Stato sarà effettuato all'I.N.P.S. in un numero di rate annue variabili non superiore a 6, sulla base di prospetti riepilogativi delle maggiori somme erogate ai singoli beneficiari, prospetti muniti anche del visto dei sindaci dell'Ente.

Art. 3.

Per le pensioni conferite dal fondo di previdenza delle imposte di consumo in relazione a cessazioni dal servizio avvenute in applicazione dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, il maggiore onere finanziario a carico dello Stato è pari all'importo corrispondente ai benefici attribuiti per tutto il periodo della vigenza della pensione.

Come benefici derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, si considerano:

la maggiore anzianità, con un massimo di dieci anni occorrente per raggiungere i trenta anni ovvero i dieci anni utili di servizio;

la maggiore retribuzione derivante dall'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio per effetto del riconoscimento della suindicata maggiore anzianità di servizio.

Qualora nella determinazione della pensione concorrano anche i benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, questi si considerano e si valutano a carico dell'ente datore di lavoro in aggiunta a quelli previsti dal comma precedente. In tal caso, quando per la determinazione della maggiorazione della pensione concorra anche, in tutto od in parte, l'aumento di servizio di cui all'art. 3, secondo comma, della legge n. 336 del 1970, l'importo della maggiorazione è ripartito a carico dello Stato e dell'ente datore di lavoro in proporzione delle durate dell'aumento di servizio rispettivamente attribuite per effetto dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972, e del predetto art. 3.

Ai fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione si considerano i periodi regolarizzati, riscattati o riconosciuti utili dalle disposizioni del fondo di previdenza per il personale delle imposte di consumo, a condizione che l'iscritto abbia presentato domanda entro il 31 dicembre 1972.

Art. 4.

Il trattamento di pensione spettante è corrisposto integralmente dal fondo imposte di consumo che si rivale sullo Stato della quota messa a suo carico.

Il rimborso delle somme a carico dello Stato sarà effettuato annualmente in via posticipata a partire dal 1975, sulla base di prospetti sintetici da cui risulta l'entità delle maggiori prestazioni erogate per effetto dei benefici di cui al precedente art. 3, prospetti muniti del visto dei sindaci dell'I.N.P.S.

Roma, addì 25 marzo 1976

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1976
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 356

(9868)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.
Nuova composizione del comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010, che prevede un comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano;

Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, che reca modifiche alla composizione del predetto comitato;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione di tale comitato;

Viste le designazioni dei Ministeri che sono rappresentati in seno al comitato stesso;

Viste le terne di esperti segnalate dalle associazioni di categoria interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato previsto dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è così composto:

Presidente:

Il Ministro per i beni culturali e ambientali o, su sua delega, il Sottosegretario di Stato.

Membri:

Cordero di Montezemolo dott. Vittorio, ambasciatore, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Vichi Giorgetti dott.ssa Anna Maria, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Gallinari dott. Vincenzo, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Lauria dott. Amedeo, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Scaroina dott. Guido, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Senzacqua Chierichini dott.ssa Anna Maria, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Elmo dott. Federico, esperto, in rappresentanza dell'Associazione italiana editori;

Bonacci dott. Giorgio, esperto, in rappresentanza dell'Associazione librai italiani;

Mondadori dott. Giorgio, esperto, in rappresentanza dell'Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici;

Villevieille Bideri dott. Luciano, esperto, in rappresentanza dell'Unione editori di musica italiani;

Paratore prof. Ettore, esperto, in rappresentanza del Sindacato libero scrittori italiani;

Bevilacqua dott. Alberto, Boscolo prof. Alberto, Bricoli prof. Bruno, Moser dott. Camillo, Prini professor Pietro, esperti.

Segretario:

Silvestro dott. Elio Vito, direttore di divisione aggiunto.

Art. 2.

Ai componenti del comitato sono corrisposti per ogni giornata di adunanza gettoni di presenza da determinarsi nei modi previsti dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1976

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1976
Registro n. 5 *Beni culturali, foglio n.* 370

(9765)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1976.
Ricostituzione del comitato amministrativo e del collegio sindacale del Fondo interbancario di garanzia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura;

Visto, in particolare, l'art. 36 di detta legge che ha istituito un « Fondo interbancario di garanzia » con personalità giuridica e gestione autonoma ed ha previsto quali organi per la gestione del suddetto Fondo un comitato amministrativo ed un collegio sindacale;

Visto l'art. 10 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno che ha istituito al decimo comma per la copertura del rischio dei mutui concessi ai coltivatori diretti, singoli o associati, una gestione distinta del predetto « Fondo interbancario di garanzia », amministrata dal comitato di cui al citato art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, integrato da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto l'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364, concernente l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale che ha stabilito, al quinto comma, che le dotazioni finanziarie del Fondo interbancario di garanzia formeranno oggetto di unica gestione;

Considerato che a termine del suindicato art. 36, i componenti del comitato amministrativo e del collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro per

il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e che con lo stesso decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del comitato;

Visti i propri decreti in data 23 aprile 1971, 15 settembre 1971 e 21 dicembre 1972, con i quali sono stati nominati gli attuali componenti il comitato amministrativo e il collegio sindacale del « Fondo interbancario di garanzia »;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo dei componenti i suddetti organi;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni e dagli enti interessati;

Decreta:

Il comitato amministrativo ed il collegio sindacale del « Fondo interbancario di garanzia », istituito con l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono costituiti come segue:

Comitato amministrativo:

Pistella dott. Alessandro, con funzioni di presidente; Morgando dott. Aldo, Palumbo dott. Enrico, Rossi dott. Franco, Viggiani dott. Domenico, Frattini dottor Mauro, Petrina dott. Paolo, Paolillo dott. Gennaro.

Collegio sindacale:

Ferrazza dott. Orlando, con funzioni di presidente; Aprea dott. Umberto, Mancini dott. Marcello.

I predetti resteranno in carica per un triennio dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(9869)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Nomina di componenti il consiglio di amministrazione del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Vista la legge 31 luglio 1957, n. 742, con la quale è stato istituito l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine;

Visto l'art. 1 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, con la quale l'istituto in parola assume la denominazione di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 12 del vigente statuto dell'istituto relativo alla composizione e alle modalità di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;

Considerato che sono scaduti dalla carica i tre consiglieri di nomina ministeriale, nominati con precedente decreto in data 16 febbraio 1972;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo delle suddette cariche;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sono nominati componenti il consiglio di amministrazione del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia i seguenti signori:

Matteini dott. Ettore e Cianniello prof. Alfonso, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Turello avv. Vinicio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I predetti dureranno in carica in conformità alle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(9870)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Ripartizione tra le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano della somma di lire 55.290 milioni, portata in aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1976 per gli interventi previsti per l'anno 1975 dalla legge 10 maggio 1976, n. 356.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della stessa legge n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base dei criteri annualmente determinati dal CIPE;

Visto l'art. 13 della legge n. 281 del 1970 il quale prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui al menzionato art. 9 sono determinati sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Visto l'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 356, che prevede l'integrazione del suddetto fondo di lire 18.000 milioni, quale contributo straordinario alle regioni per gli interventi dalle stesse svolti in favore delle società concessionarie di autolinee, di lire 55.290 milioni per l'esercizio 1975 e di lire 37.900 milioni per l'esercizio 1976;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro dell'11 giugno 1976, n. 136669, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1976, registro n. 18, foglio n. 131, con il quale nello stato di previsione di questo ministero, per l'esercizio finanziario 1976, è stata apportata in aumento, sul cap. 7081, la variazione di lire 111.190 milioni. in attuazione dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 356;

Visto il sesto comma dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale prevista dall'art. 13 della citata legge n. 281;

Visto il parere espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 13 luglio 1976;

Vista la delibera CIPE 13 luglio 1976 nella quale si stabilisce di ripartire tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità di lire 55.290 milioni e lire 37.900 milioni secondo i coefficienti tecnici di riparto desumibili dalle quote di devoluzione attribuite sul fondo ex art. 9 della legge n. 281/1970 rispettivamente per gli esercizi finanziari 1975 e 1976;

Visto che nella cennata delibera il CIPE ha determinato la seguente ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano della somma di lire 55.290 milioni:

Trento lire 519 milioni, Bolzano lire 588 milioni, Valle d'Aosta lire 741 milioni, Piemonte lire 2.441 milioni, Lombardia lire 3.702 milioni, Veneto lire 2.325 milioni, Friuli-Venezia Giulia lire 1.085 milioni, Liguria lire 1.254 milioni, Emilia-Romagna lire 2.339 milioni Toscana lire 2.063 milioni, Umbria lire 1.162 milioni, Marche lire 1.358 milioni, Lazio lire 2.538 milioni, Abruzzo lire 2.558 milioni, Molise lire 1.867 milioni, Campania lire 7.072 milioni, Puglia lire 5.394 milioni, Basilicata lire 2.467 milioni, Calabria lire 4.004 milioni, Sicilia lire 6.653 milioni, Sardegna lire 3.160 milioni;

Ritenuto che nella ripartizione della disponibilità sopraindicata si è proceduto per la regione Trentino-Alto Adige a distinta assegnazione di somme in favore delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, numero 1;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell'ammontare di lire 55.290 milioni del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, relativo all'anno finanziario 1976 per gli interventi previsti per l'anno 1975, è determinata come segue:

Regioni e provincie autonome	Lire (in milioni)
Trento	519
Bolzano	588
Valle d'Aosta	741
Piemonte	2.441
Lombardia	3.702
Veneto	2.325
Friuli-Venezia Giulia	1.085
Liguria	1.254
Emilia-Romagna	2.339
Toscana	2.063
Umbria	1.162
Marche	1.358
Lazio	2.538
Abruzzo	2.558
Molise	1.867
Campania	7.072
Puglia	5.394
Basilicata	2.467
Calabria	4.004
Sicilia	6.653
Sardegna	3.160
Totale	55.290

Art. 2.

La spesa di lire 55.290 milioni, derivante dal presente decreto graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1976, per gli interventi previsti per l'anno 1975.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1976
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 270

(9952)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Ripartizione tra le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano della somma di lire 37.900 milioni, portata in aumento al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, anno finanziario 1976, dalla legge 10 maggio 1976, n. 356.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della stessa legge n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base dei criteri annualmente determinati dal CIPE;

Visto l'art. 13 della legge n. 281 del 1970 il quale prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui al menzionato art. 9 sono determinati sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Visto l'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 356, che prevede una integrazione del suddetto fondo di lire 18.000 milioni, quale contributo straordinario alle regioni per gli interventi dalle stesse svolti in favore delle società concessionarie di autolinee, di lire 55.290 milioni per l'esercizio 1975 e di lire 37.900 milioni per l'esercizio 1976;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro dell'11 giugno 1976, n. 136669, registrato alla Corte dei conti, addì

25 giugno 1976, registro n. 18, foglio n. 131, con il quale nello stato di previsione di questo ministero, per l'esercizio finanziario 1976, è stata apportata la variazione in aumento, sul cap. 7081, di lire 111.190 milioni, in attuazione dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 356;

Visto il sesto comma dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale prevista dall'art. 13 della citata legge n. 281;

Visto il parere espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 13 luglio 1976;

Vista la delibera CIPE 13 luglio 1976 nella quale si stabilisce di ripartire tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità di lire 55.290 milioni e lire 37.900 milioni, secondo i coefficienti tecnici di riparto desumibili dalle quote di devoluzione attribuite sul fondo ex art. 9 della legge n. 281/1970 rispettivamente per gli esercizi finanziari 1975 e 1976;

Visto che nella cennata delibera il CIPE ha determinato la seguente ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano della somma di lire 37.900 milioni:

Trento lire 355 milioni, Bolzano lire 403 milioni, Valle d'Aosta lire 504 milioni, Piemonte lire 1.659 milioni, Lombardia lire 2.514 milioni, Veneto lire 1.580 milioni, Friuli-Venezia Giulia lire 737 milioni, Liguria lire 852 milioni, Emilia-Romagna lire 1.589 milioni, Toscana lire 1.402 milioni, Umbria lire 789 milioni, Marche lire 1.012 milioni, Lazio lire 1.969 milioni, Abruzzo lire 1.738 milioni, Molise lire 1.268 milioni, Campania lire 4.804 milioni, Puglia lire 3.664 milioni, Basilicata lire 1.676 milioni, Calabria lire 2.720 milioni, Sicilia lire 4.519 milioni, Sardegna lire 2.146 milioni;

Ritenuto che nella ripartizione della disponibilità sopraindicata si è proceduto per la regione Trentino-Alto Adige a distinta assegnazione di somme in favore delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, numero 1;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell'ammontare di lire 37.900 milioni del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, relativo all'anno finanziario 1976, è determinata come segue:

Regioni e provincie autonome	Lire (in milioni)
Trento	355
Bolzano	403
Valle d'Aosta	504
Piemonte	1.659
Lombardia	2.514
Veneto	1.580
Friuli-Venezia Giulia	737
Liguria	852
Emilia-Romagna	1.589
Toscana	1.402
Umbria	789
Marche	1.012
Lazio	1.969
Abruzzo	1.738
Molise	1.268
Campania	4.804
Puglia	3.664
Basilicata	1.676
Calabria	2.720
Sicilia	4.519
Sardegna	2.146
Totale	37.900

Art. 2.

La spesa di lire 37.900 milioni, derivante dal presente decreto graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1976.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1976
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 271

(9953)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1976.

Emissione di certificati speciali di credito 10 % - 1977-87 per L. 17.190.000.000, ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 825, recante interventi urgenti ed indispensabili negli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 825, recante interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ed, in particolare l'art. 9 con cui il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dall'art. 1 della legge stessa mediante operazioni finanziarie da effettuarsi attraverso la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, negli anni dal 1973 al 1978;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento di una quota di lire 15 miliardi, a valere sull'importo di lire 53 miliardi occorrente per l'anno finanziario 1976, di far luogo ad un'emissione di speciali certificati di credito, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Visto l'art. 20 del citato decreto-legge n. 918, il quale, fra l'altro, prevede che i certificati speciali di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto l'art. 9 del menzionato decreto-legge n. 80, in virtù del quale:

a) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati speciali di credito, i piani di rimborso dei medesimi — da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte — nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente i suddetti certificati speciali di credito al fine di consentire una rapida attuazione del provvedimento in questione, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, meglio cennata nelle premesse, un'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1987, per l'importo, in valor nominale di L. 17.190.000.000 (diciassettemiliardicentonovantamilioni) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: L. 90,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: L. 10 per cento annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o piu certificati unitari fino all'importo di una serie.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in n. 10 serie da lire 1.719.000.000.

Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonché la riunione e la divisione dei certificati stessi.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati speciali di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1977 e l'ultima il 1° luglio 1987.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1987, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 20 marzo di ogni anno o, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1978, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e di un foglio di 21 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « INTERVENTI URGENTI NEGLI AEROPORTI » « LEGGE 22 DICEMBRE 1973, N. 825 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1977-1987 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il Tesoro concernente l'intestatario del certificato, nonché per la data e per la dicitura « IL MINISTRO ».

Il rovescio del corpo dei titoli reca stampato, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 21 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1977-1987 » « LEGGE 22 DICEMBRE 1973, N. 825 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonché della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1977-1987 » « LEGGE 22 DICEMBRE 1973, N. 825 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola e dell'importo relativo.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 21 compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano, nel prospetto, le medesime diciture delle cedole, tranne l'indicazione del numero di serie e d'ordine del certificato.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da 1 milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti sono stampate in calcografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonché la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonché ogni altro adempimento occorrente per la emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni su indicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1977 per il pagamento degli interessi e dall'anno 1978 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1976
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 137

LEGGE 22 DICEMBRE 1973, N. 825 — CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10% - 1977-87 — EMISSIONE DI L. 17.190.000.000

PIANO DI AMMORTAMENTO

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1977	859.500.000	—	17.190.000.000
1-1-1978	859.500.000		
1-7-1978	859.500.000	1.719.000.000	15.471.000.000
1-1-1979	773.550.000		
1-7-1979	773.550.000	1.719.000.000	13.752.000.000
1-1-1980	687.600.000		
1-7-1980	687.600.000	1.719.000.000	12.033.000.000
1-1-1981	601.650.000		
1-7-1981	601.650.000	1.719.000.000	10.314.000.000
1-1-1982	515.700.000		
1-7-1982	515.700.000	1.719.000.000	8.595.000.000
1-1-1983	429.750.000		
1-7-1983	429.750.000	1.719.000.000	6.876.000.000
1-1-1984	343.800.000		
1-7-1984	343.800.000	1.719.000.000	5.157.000.000
1-1-1985	257.850.000		
1-7-1985	257.850.000	1.719.000.000	3.438.000.000
1-1-1986	171.900.000		
1-7-1986	171.900.000	1.719.000.000	1.719.000.000
1-1-1987	85.950.000		
1-7-1987	85.950.000	1.719.000.000	—

(9927)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1976.

Emissione di certificati speciali di credito 10 % - 1977-87 per L. 3.440.000.000, ai sensi della legge 7 maggio 1973, n. 244, recante aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 7 maggio 1973, n. 244, recante aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali - E.A.G.A.T., ed, in particolare, l'art. 2 con cui il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dalla legge stessa mediante operazioni finanziarie da effettuarsi, mediante mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito, negli anni dal 1972 al 1977;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento dell'importo di lire 3 miliardi occorrente per l'anno 1976 di far luogo ad una emissione di speciali certificati di credito, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Visto l'art. 20 del citato decreto-legge n. 918, il quale, fra l'altro, prevede che i certificati speciali di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto l'art. 9 del menzionato decreto-legge n. 80, in virtù del quale:

a) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati speciali di credito, i piani di rimborso dei medesimi — da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte — nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed allo ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente i suddetti certificati speciali di credito al fine di consentire una rapida attuazione del provvedimento in questione, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 maggio 1973, n. 244, meglio cennata nelle premesse, un'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1987, per l'importo, in valore nominale di L. 3.440.000.000 (tremiliardiquattrocentoquarantamilioni) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: L. 90,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: L. 10 per cento annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in n. 10 serie da lire 344.000.000.

Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonché la riunione e la divisione dei certificati stessi.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1977 e l'ultima il 1° luglio 1987.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1987, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 20 marzo di ogni anno e, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1978, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e di un foglio di 21 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'EAGAT » « LEGGE 7 MAGGIO 1973, N. 244 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1977-1987 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, nonchè per la data e per la dicitura « IL MINISTRO ».

Il rovescio del corpo dei titoli reca stampato, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 21 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1977-1987 » « LEGGE 7 MAGGIO 1973, N. 244 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonchè la data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1977-1987 » « LEGGE 7 MAGGIO 1973, N. 244 ». Segue l'indicazione del numero della cedola e dell'importo relativo.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 21 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano, nel prospetto, le medesime diciture delle cedole, tranne l'indicazione del numero di serie e d'ordine del certificato.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da 1 milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti sono stampate in calcografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonchè la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni su indicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1977 per il pagamento degli interessi e dall'anno 1978 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1976
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 139

LEGGE 7 MAGGIO 1973, N. 244 - CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10% - 1977-87 - EMISSIONE DI L. 3.440.000.000

PIANO DI AMMORTAMENTO

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1977	172.000 000	—	3.440 000.000
1-1-1978	172.000.000		
1-7-1978	172.000.000	344.000.000	3.096 000.000
1-1-1979	154.800.000		
1-7-1979	154.800.000	344.000.000	2 752 000 000
1-1-1980	137.600.000		
1-7-1980	137.600.000	344.000.000	2 408.000.000
1-1-1981	120.400.000		
1-7-1981	120.400.000	344.000.000	2.064.000.000
1-1-1982	103.200.000		
1-7-1982	103.200.000	344.000.000	1.720.000.000
1-1-1983	86.000.000		
1-7-1983	86.000.000	344.000.000	1.376.000.000
1-1-1984	68.800.000		
1-7-1984	68.800.000	344.000.000	1.032.000.000
1-1-1985	51.600.000		
1-7-1985	51.600.000	344.000.000	688.000.000
1-1-1986	34.400.000		
1-7-1986	34.400.000	344.000.000	344.000.000
1-1-1987	17.200.000		
1-7-1987	17.200.000	344.000.000	—

(9928)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1976.

Emissione di certificati speciali di credito 10% - 1977-87 per L. 57.270.000.000, ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 206, recante aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 206, recante aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - E.N.E.L., ed, in particolare, l'art. 2 con cui il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dalla legge stessa mediante operazioni finanziarie da effettuarsi mediante l'assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, oppure con emissioni di buoni pluriennali del Tesoro oppure di certificati speciali di credito, negli anni dal 1976 al 1980;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento di una quota di lire 50 miliardi, a valere sull'importo di lire 500 miliardi occorrenti per l'anno finanziario 1976, di far luogo ad un'emissione di certificati speciali di credito, con l'osservanza delle disposizioni e modalità di cui ai comma dal secondo al nono dell'art. 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403;

Visto l'art. 3, commi sesto, settimo, ottavo e nono, della ricordata legge 4 agosto 1975, n. 403, in virtù del quale:

a) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello dell'emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) l'estrazione a sorte dei certificati speciali di credito avviene presso la Direzione generale del debito pubblico;

d) i certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente i suddetti certificati speciali di credito al fine di consentire una rapida attuazione del provvedimento in questione e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 206, meglio cennata nelle premesse, un'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1987, per l'importo, in valore nominale, di L. 57.270.000.000 (cinquantasettemiliardiduecentosettantamilioni) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: L. 90,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: L. 10 per cento annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in n. 10 serie da L. 5.727.000.000.

Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonché la riunione e la divisione dei certificati stessi.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1977 e l'ultima il 1° luglio 1987.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1987, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 20 marzo di ogni anno o, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1978, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e di un foglio di 21 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica Italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENEL » « LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 206 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10% - 1977-1987 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, nonché per la data e per la dicitura « IL MINISTRO ».

Il rovescio del corpo dei titoli reca stampato, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 21 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10% - 1977-1987 » « LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 206 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonché della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10% - 1977-1987 » « LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 206 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola e dell'importo relativo.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 21 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano, nel prospetto, le medesime diciture delle cedole, tranne l'indicazione del numero di serie e d'ordine del certificato.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da 1 milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti sono stampate in calcografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonché la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni su indicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative alla emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1977 per il pagamento degli interessi e dall'anno 1978 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1976
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 138

LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 206 - CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10% - 1977-87 - EMISSIONE DI L. 57.270.000.000

PIANO DI AMMORTAMENTO

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1977	2.863.500.000	—	57.270.000.000
1-1-1978	2.863.500.000		
1-7-1978	2.863.500.000	5.727.000.000	51.543.000.000
1-1-1979	2.577.150.000		
1-7-1979	2.577.150.000	5.727.000.000	45.816.000.000
1-1-1980	2.290.800.000		
1-7-1980	2.290.800.000	5.727.000.000	40.089.000.000
1-1-1981	2.004.450.000		
1-7-1981	2.004.450.000	5.727.000.000	34.362.000.000
1-1-1982	1.718.100.000		
1-7-1982	1.718.100.000	5.727.000.000	28.635.000.000
1-1-1983	1.431.750.000		
1-7-1983	1.431.750.000	5.727.000.000	22.908.000.000
1-1-1984	1.145.400.000		
1-7-1984	1.145.400.000	5.727.000.000	17.181.000.000
1-1-1985	859.050.000		
1-7-1985	859.050.000	5.727.000.000	11.454.000.000
1-1-1986	572.700.000		
1-7-1986	572.700.000	5.727.000.000	5.727.000.000
1-1-1987	286.350.000		
1-7-1987	286.350.000	5.727.000.000	

(9929)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1976.

Emissione di certificati speciali di credito 10 % - 1977-87 per L. 1.233.600.000.000, ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e della legge 31 marzo 1976, n. 72, concernenti, fra l'altro, estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto, in particolare, l'art. 1 del cennato decreto-legge n. 264 come risulta modificato dalla indicata legge di conversione, il quale, ai fini dell'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri e da altri istituti di ricovero pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici e dei comuni, ha autorizzato il Ministero del tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.700 miliardi, secondo le norme di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 72, ed, in particolare, l'art. 1 con cui il limite delle operazioni di ricorso al mercato finanziario stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è stato elevato da lire 2.700 miliardi a lire 4.100 miliardi, con un aumento, pertanto, di lire 1.400 miliardi, disponendo che ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni finanziarie stesse si provvede con le disponibilità di cui all'art. 4 del ripetuto decreto-legge n. 264;

Visto l'art. 17, quarto comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, ai sensi del quale le menzionate operazioni di ricorso al mercato finanziario possono essere realizzate mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di certificati speciali di credito, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Ritenuta l'opportunità di far ricorso all'emissione di certificati speciali di credito;

Visto l'art. 46, sesto comma, del richiamato decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il quale stabilisce, fra l'altro, che per l'emissione dei certificati speciali di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Visto l'art. 20 del citato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, il quale, fra l'altro, prevede che i certificati speciali di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto l'art. 9 del menzionato decreto-legge n. 80, in virtù del quale:

a) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi d'emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati speciali di credito, i piani di rimborso dei medesimi — da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte — nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 601452/66-L in data 27 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1974, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 399, con cui, in applicazione dell'art. 1 del ricordato decreto-legge n. 264, è stata disposta una prima emissione di certificati speciali di credito per un ammontare, in valore nominale, di lire 1.900 miliardi, con cui è stato acquisito un netto ricavo di lire 1.748 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 508117/66-L in data 18 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1975, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 54, con cui, in applicazione dell'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 264, è stata disposta una seconda emissione di certificati speciali di credito per un ammontare, in valore nominale, di lire 566 miliardi, non cui è stato acquisito un netto ricavo di L. 549.963.333.335;

Visto il proprio decreto n. 511483/66-L-3 in data 24 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1975, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 364, con cui, in applicazione dell'art. 1 del menzionato decreto-legge n. 264, è stata disposta una terza emissione di certificati speciali di credito per un ammontare, in valore nominale, di L. 417.580.000.000, con cui è stato acquisito un netto ricavo di L. 402.036.744.445;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente certificati speciali di credito per un importo nominale di lire 1.233.600.000.000, a valere sull'autorizzazione prevista dal surriportato decreto-legge n. 264, come risulta modificata dall'art. 1 della cennata legge 31 marzo 1976, n. 72, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, come risulta modificato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, un'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1987, per l'importo, in valore nominale, di L. 1.233.600.000.000 (milleduecentotrentatremiliardiseicentomilioni) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: L. 90,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: L. 10 per cento annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in n. 10 serie da lire 123.360 milioni.

Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi o viceversa nonché la riunione e la divisione dei certificati stessi.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole, sono equiparate, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1977 e l'ultima il 1° luglio 1987.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1987, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 1° aprile di ogni anno, o, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1978, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti del corpo e di un foglio di 21 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica Italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « ESTINZIONE DEI DEBITI DEGLI ENTI MUTUALISTICI » « DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386 E LEGGE 31 MARZO 1976, N. 72 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10% - 1977-1987 » « QUARTA EMISSIONE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, nonché per la data e per la dicitura « IL MINISTRO ».

Il rovescio del corpo del titolo reca stampato, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 21 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10% - 1977-1987 » « QUARTA EMISSIONE » « D.L. 8-7-1974, N. 264, CONVERTITO NELLA LEGGE 17-8-1974, N. 386 E LEGGE 31-3-1976, N. 72 » « D.M. 303900/66-L-4 DEL 6 AGOSTO 1976 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonché della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10% - 1977-1987 » « QUARTA EMISSIONE » « D.L. 8-7-1974, N. 264, CONVERTITO NELLA LEGGE 17-8-1974, N. 386 E LEGGE 31-3-1976, N. 72 », il numero della cedola e l'importo relativo.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 21 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali, nel prospetto, portano le medesime diciture delle cedole, tranne l'indicazione del numero di serie e d'ordine del certificato.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da 1 milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti sono stampate in litografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonché la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative alla emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico, a termine dell'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1977 per il pagamento degli interessi e dall'anno 1978 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1976
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 335

DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386 E LEGGE 31 MARZO 1976, N. 72 - CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10 % - 1977-87 EMISSIONE DI L. 1.233.600.000.000.

PIANO DI AMMORTAMENTO

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1977	61.680.000.000	—	1.233.600.000.000
1-1-1978	61.680.000.000		
1-7-1978	61.680.000.000	123.360.000.000	1.110.240.000.000
1-1-1979	55.512.000.000		
1-7-1979	55.512.000.000	123.360.000.000	986.880.000.000
1-1-1980	49.344.000.000		
1-7-1980	49.344.000.000	123.360.000.000	863.520.000.000
1-1-1981	43.176.000.000		
1-7-1981	43.176.000.000	123.360.000.000	740.160.000.000
1-1-1982	37.008.000.000		
1-7-1982	37.008.000.000	123.360.000.000	616.800.000.000
1-1-1983	30.840.000.000		
1-7-1983	30.840.000.000	123.360.000.000	493.440.000.000
1-1-1984	24.672.000.000		
1-7-1984	24.672.000.000	123.360.000.000	370.080.000.000
1-1-1985	18.504.000.000		
1-7-1985	18.504.000.000	123.360.000.000	246.720.000.000
1-1-1986	12.336.000.000		
1-7-1986	12.336.000.000	123.360.000.000	123.360.000.000
1-1-1987	6.168.000.000		
1-7-1987	6.168.000.000	123.360.000.000	—

(9930)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bellatrix, in Caprino Bergamasco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 5 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Bellatrix, con sede legale in Caprino Bergamasco (Bergamo), con effetto dal 24 marzo 1975;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bellatrix, con sede legale in Caprino Bergamasco (Bergamo), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1976.

Il Ministro: ANSELMI

(9987)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1976.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Recanati, società cooperativa a responsabilità limitata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Recanati, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Recanati (Macerata), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Recanati, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Recanati (Macerata), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1976

Il Ministro: STAMMATI

(9955)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Spilinga ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 30 agosto 1976, il comune di Spilinga (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.986.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2848/M)

Autorizzazione al comune di Calciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 agosto 1976, il comune di Calciano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.505.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2847/M)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Recanati, società cooperativa a responsabilità limitata, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 25 agosto 1976 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Recanati, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Recanati (Macerata), in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del citato testo unico delle casse rurali ed artigiane e 57, lettere *a*) e *b*), del richiamato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il dott. Giuseppe Prenna, nato a Macerata l'8 ottobre 1916. è nominato commissario straordinario ed i signori: Mario Frapiccini, nato a Recanati il 1° novembre 1929, rag. Gino Giuli, nato a Penna San Giovanni il 3 gennaio 1932, avv. Elio Storani, nato a Macerata il 14 febbraio 1929, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Recanati, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Recanati (Macerata), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del ripetuto regio decreto-legge n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1976

Il Governatore: BAFFI

(9956)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione di novecento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 novembre 1945, n. 857;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 837, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;

Vista la legge 3 novembre 1963, n. 1543;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 397, modificata con legge 2 dicembre 1969, n. 998;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 56;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39;

Visto l'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 205;

Visto il regolamento della Scuola sottufficiali dei carabinieri approvato con decreto ministeriale 23 settembre 1971;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione di novecento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

1) gli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che:

a) abbiano prestato, alla data del presente decreto, almeno un anno di effettivo servizio presso i reparti dell'Arma (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per frequenza corso allievi e successivo ciclo addestrativo);

b) non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 35° anno di età;

c) siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio non inferiore a « nella media »;

2) i carabinieri in ferma volontaria, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che:

a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di titolo di studio superiore;

b) non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 28° anno di età;

c) siano di ottimi precedenti disciplinari;

3) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che:

a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di titolo di studio superiore;

b) abbiano compiuto, alla data del presente decreto, il 17° e non superato il 26° anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) siano in possesso di idonei requisiti morali riconosciuti in apposito attestato rilasciato dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma dei carabinieri;

e) siano di statura non inferiore a metri 1,65 ed abbiano perimetro toracico non inferiore a metri 0,85 o a metri 0,82 se di età inferiore ai 18 anni;

f) abbiano costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali;

g) abbiano, se minori, e qualora non abbiano già concorso alla leva o siano stati arruolati, il consenso a contrarre lo arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri, rilasciato di comune accordo da entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151, o dal tutore.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dal presente decreto.

Le riserve di posti previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta (su carta semplice per i militari in servizio nell'Arma dei carabinieri e nelle altre forze armate e su carta da bollo per i rimanenti candidati) secondo il modello allegato 1, dovrà essere presentata entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) dai militari in servizio nell'Arma, al comando del reparto di appartenenza;

b) dai militari in servizio nelle forze armate, al reparto di appartenenza che provvederà a trasmetterla, corredata della copia del foglio matricolare, al comando della stazione carabinieri nel cui territorio l'interessato ha il domicilio;

c) dai civili, al comando della stazione carabinieri nel cui territorio hanno domicilio.

La data di presentazione della domanda è stabilita — in caso di contestazione — dalla dichiarazione che i comandanti di stazione o chi per essi, apporranno in calce alla domanda stessa al momento della ricezione.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) il reparto di appartenenza (solo se in servizio nella Arma);

3) il titolo di studio posseduto;

4) la lingua o le lingue estere delle quali desidera sostenere gli esami.

I concorrenti non in servizio nell'Arma dovranno altresì dichiarare:

a) lo stato libero (celibe o vedovo senza prole);

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà allegare alla domanda:

titolo di studio in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

documento matricolare, che dovrà rilasciare il distretto militare o la capitaneria di porto competenti, se trattasi di militari in congedo illimitato ovvero di giovane che ha già concorso alla leva e sia stato arruolato;

certificato di esito della visita di leva per i rivedibili ed i riformati;

dichiarazione con la quale il concorrente che ha conseguito gradi militari nelle forze armate rinunci ai gradi stessi per ottenere l'ammissione al corso quale allievo carabiniere;

atto di assenso rilasciato ai sensi della lettera *g)* del precedente art. 2, se trattasi di minori che non abbiano ancora concorso alla leva; quelli di essi che siano figli di italiani allo estero devono invece produrre apposita certificazione;

tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione personale, che per i militari in servizio nell'Arma verrà acquisita d'ufficio) che ritenga utili ai fini della attribuzione dei benefici previsti dall'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Tali titoli dovranno essere acquisiti alla data del presente decreto.

Qualora il titolo di studio originale non sia stato ancora consegnato, potrà essere allegato un certificato in carta da bollo rilasciato dal capo dell'istituto, con l'annotazione che esso ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del diploma. I diplomi ed i certificati rilasciati da istituti parificati, o legalmente riconosciuti, dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

I candidati che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio e gli altri titoli alla domanda, potranno esprimere specifica riserva di presentarli successivamente e, comunque, non oltre il 10 novembre 1976, ai reparti di appartenenza se in servizio nell'Arma, o alle stazioni carabinieri nel cui territorio hanno domicilio se in servizio nelle altre forze armate o civili. Detti comandi provvederanno a trasmettere i predetti documenti direttamente al comando della Scuola sottufficiali carabinieri in Firenze, non oltre il 20 novembre successivo.

Art. 5.

Procedura per i concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri

Le domande dei militari in servizio nell'Arma, opportunamente istruite, complete dei pareri gerarchici e corredate delle carte personali degli interessati, dovranno essere trasmesse, non oltre i trenta giorni successivi a quello di presentazione, a cura dei Corpi interessati, al comando della Scuola sottufficiali per il giudizio di ammissibilità o di non ammissibilità al concorso.

Le domande dei concorrenti di cui all'art. 2, punto 1), del presente decreto, dovranno essere corredate anche:

1) della documentazione caratteristica completa dello specchio valutativo (o rapporto informativo) redatto «per partecipazione al concorso allievi sottufficiali» riferito alla data di presentazione della domanda;

2) dello specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti dell'Arma (è escluso il periodo trascorso presso le scuole allievi per frequenza corso allievi e successivo ciclo d'istruzione).

Art. 6.

Procedura per i concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri

Le stazioni carabinieri, appena ricevute le domande dei concorrenti non in servizio nell'Arma, provvederanno a trasmetterle per l'istruzione ai comandi di compagnia o di tenenza da cui dipendono, dandone notizia, per conoscenza, al rispettivo comando di legione.

I comandi di compagnia e di tenenza provvederanno alla istruzione delle domande, accertando scrupolosamente che gli interessati siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del presente decreto.

Le domande, una volta istruite, dovranno essere trasmesse ai competenti comandi di legione, i quali le invieranno non oltre i quaranta giorni successivi a quello di presentazione, al comando della Scuola sottufficiali per il giudizio di ammissibilità o di non ammissibilità al concorso.

Nel contempo, i comandi di legione carabinieri provvederanno a convocare subito i candidati per farli sottoporre a visita medica preliminare da parte dei rispettivi dirigenti il servizio sanitario, al fine di accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al precedente art. 2, punto 3). Detti dirigenti rilasceranno il previsto certificato da allegare alle domande degli interessati.

I candidati giudicati non idonei alla predetta visita medica potranno essere ammessi — con riserva ed a loro richiesta scritta — allo svolgimento della prova scritta di concorso. Ove detta prova venisse superata saranno sottoposti a visita da parte dell'apposito collegio medico.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso, che verrà nominata con successivo provvedimento, sarà composta:

dal comandante della Scuola sottufficiali o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio alla Scuola, membro;

da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

da un ufficiale inferiore in servizio alla Scuola, segretario, senza diritto a voto.

Art. 8.

Il comando della Scuola sottufficiali comunicherà, in tempo utile, i nominativi dei candidati (civili e militari) ammessi al concorso ai competenti comandi di Corpo, i quali provvederanno a farne dare comunicazione agli interessati disponendo il loro afflusso alle sedi previste per la prova scritta di concorso. Agli esclusi dal concorso saranno comunicati i relativi motivi, a mezzo lettera raccomandata o notificati tramite i competenti comandi dell'Arma dei carabinieri.

I candidati ammessi al concorso sosterranno, dalle ore 8 alle ore 13 del 12 gennaio 1977, la prova scritta di esame che consisterà nello svolgimento di un tema di italiano — a scelta —

tra due che saranno proposti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri. Detta prova avrà luogo presso le scuole allievi carabinieri, per i militari dei reparti della rispettiva sede e, presso il comando di legione carabinieri dal quale il candidato dipende o nella cui giurisdizione risiede o presta servizio.

A tal fine i comandanti delle scuole allievi carabinieri e delle legioni carabinieri (esclusa la legione di Firenze, sede presso la quale opera la commissione esaminatrice del concorso) provvederanno alla designazione di appositi comitati di vigilanza, che saranno nominati con successivo decreto.

Gli elaborati saranno esaminati dalla commissione di cui all'art. 7 al cui presidente dovranno essere rimessi — in plico sigillato — a cura dei comandanti di scuole e legioni interessati, subito dopo lo svolgimento della prova.

Art. 9.

La commissione di cui all'art. 7 assegnerà a ciascun tema giudicato sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente, che ha riportato la sufficienza nella prova scritta, sarà sottoposto, presso la Scuola sottufficiali carabinieri, a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di cui due superiori ed uno inferiore, per lo accertamento della idoneità fisica di cui all'art. 2, punto 3), lettere *e*) ed *f*). Per il concorrente già in servizio nell'Arma lo accertamento sarà limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

I candidati civili che non abbiano effettuato la visita di leva, debbono esibire un certificato dell'ufficiale sanitario del luogo di residenza, attestante che sono stati di recente sottoposti all'accertamento sierologico per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Il giudizio del predetto collegio medico sarà integrato, per il candidato che ha statura non inferiore a metri 1,75 ed adeguato sviluppo armonico di tutto il corpo, dall'annotazione di « molta prestanza fisica ».

Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico, saranno invitati a sottoscrivere l'accettazione del giudizio; in caso negativo saranno subito avviati a visita medica superiore presso la direzione di sanità del C.M.T. in Firenze.

Il concorrente riconosciuto idoneo alla visita medica sarà sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma, quale sottufficiale dei carabinieri, da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o dell'accertamento psico-attitudinale è escluso dalle ulteriori prove d'esame.

Art. 10.

Il concorrente che avrà riportato la sufficienza nella prova scritta, e che sia stato giudicato idoneo alla visita medica e all'accertamento psico-attitudinale di cui all'art. 9, sarà ammesso a sostenere la prova orale di esame sulla base del programma riportato in allegato 2.

La commissione esaminatrice di cui all'art. 7 attribuirà a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto espresso in ventesimi. E' idoneo il concorrente che riporterà almeno dieci ventesimi; quello non idoneo sarà escluso dal concorso.

La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituirà il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito.

Art. 11.

I concorrenti non in servizio nell'Arma, che avranno superato la prova orale, saranno invitati a produrre la seguente documentazione:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di stato libero;
certificato di cittadinanza italiana.

Detti documenti dovranno essere fatti pervenire, mediante piego raccomandato, direttamente al comando della Scuola sottufficiali carabinieri in Firenze, a pena di esclusione dal concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta della predetta Scuola.

Art. 12.

Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, e semprechè abbia riportato l'idoneità nelle prove di cui agli articoli 9 e 10, sarà sottoposto all'esame di lingua o di lingue estere prescelte, consistente in una prova scritta, proposta dal comando generale dell'Arma, e in una prova orale, che avranno luogo presso la Scuola sottufficiali carabinieri, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3.

La commissione esaminatrice delle prove di lingue estere è quella indicata dall'art. 7, all'infuori dell'insegnante di lingua italiana che sarà sostituito da un insegnante di lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente effettivo qualificato interprete della lingua stessa.

La commissione assegnerà sia per la prova scritta che per quella orale un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti riporterà un punto compreso tra i 10 e i 20 ventesimi conseguirà nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni di cui alla lettera *c*) del successivo art 13.

Art 13.

La commissione di cui all'art. 7 stabilirà la graduatoria di merito dei concorrenti; per la formazione della quale sarà preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, eventualmente così maggiorato:

a) titolo di studio superiore a quello di istruzione secondaria di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;

b) prestanza fisica: 1/20 a ciascun concorrente classificato di « molta prestanza fisica », ai sensi del quarto comma dello art. 9;

c) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera conosciuta:

0,25/20 per voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi;
0,50/20 per voto compreso tra i 12,01 e 15 ventesimi;
1/20 per voto superiore a 15 ventesimi;

d) precedenti di carriera, benemerenze militari e civili:

3/20 per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2/20 per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

1/20 per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze d'istituto;

0,50/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra o per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;

1/20 al concorrente avente il grado di appuntato;

2/20 per i sottufficiali provenienti dalle altre Armi dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio o in congedo;

0,166/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso, fino ad un massimo di punti 1,50/20. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso in licenze brevi, ordinarie, in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

A parità di merito sarà data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di Marina, al valor aeronautico o al valor civile.

I concorrenti compresi nella graduatoria di merito saranno ammessi al corso allievi sottufficiali presso la Scuola sottufficiali carabinieri nell'ordine della stessa graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 14.

Gli ammessi al corso allievi sottufficiali dei carabinieri:

se provenienti dagli appuntati o dai carabinieri, frequenteranno il corso stesso con il grado rivestito all'atto dell'ammissione;

se provenienti dagli allievi carabinieri, conseguiranno la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dagli allievi carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, saranno promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nella Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dai carabinieri ausiliari, otterranno la commutazione della ferma già contratta in ferma triennale con decorrenza dalla data di arruolamento, saranno nominati carabinieri effettivi e percepiranno un premio di L. 250.000;

se provenienti dai civili conseguiranno la qualifica di allievo carabiniere, saranno promossi carabinieri con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma e percepiranno un premio di L. 250.000;

i carabinieri in congedo saranno riammessi col proprio grado. I giovani alle armi nelle forze armate e quelli che vi abbiano già prestato servizio saranno considerati riammessi secondo le norme di cui all'art. 8 della legge 9 novembre 1945, n. 857, solo se abbiano già adempiuto gli obblighi di leva.

Art. 15.

Il corso avrà inizio il 1° ottobre 1977, ed avrà la durata di due anni con programmi stabiliti dal comando generale della Arma dei carabinieri e secondo le norme del regolamento della Scuola sottufficiali.

L'amministrazione ha facoltà di arruolare i concorrenti non in servizio nell'Arma, quindici giorni prima della data di inizio del corso e ciò al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento.

Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi sottufficiali che superino gli esami del primo anno. Conseguono l'idoneità per la nomina a vicebrigadiere gli allievi sottufficiali che superino gli esami finali al termine del secondo anno di corso.

Gli allievi che non superino gli esami del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso. I provenienti dai civili, qualora non intendano ripetere il corso, ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri sino al compimento della ferma triennale contratta, sono avviati presso le stazioni; qualora, invece, non desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri nel caso non abbiano ancora assolto gli obblighi di leva, sono prosciolti dalla ferma triennale e trasferiti in altra Arma dell'Esercito, sino al compimento della ferma di leva.

Agli effetti della nomina a vicebrigadiere, gli allievi che abbiano superato gli esami finali seguono in graduatoria l'ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato da ciascuno di essi, in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento della Scuola sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Art. 16.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso quei concorrenti ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina a vicebrigadiere per difetto dei necessari requisiti.

Art. 17.

I candidati non in servizio nell'Arma dei carabinieri, all'atto della presentazione alle prove di esame, visite mediche e accertamento psico-attitudinale di cui al presente decreto, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione dei quali non sia scaduta la validità:

carta d'identità;
passaporto;
tessera postale;
licenza di porto d'armi;
libretto ferroviario;
patente automobilistica;
tessera universitaria.

Gli appuntati ed i carabinieri dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi carabinieri esibiranno uno dei documenti previsti per i candidati non in servizio nell'Arma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 agosto 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1976
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 147

ALLEGATO 1

Al comando generale dell'Arma dei carabinieri - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . nato a . . . il . . . . domiciliato a (1) . . . . . . , provincia di . . . via . . . . n. . (n. . . di codice postale), appartenente al distretto militare di . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione al 30° corso biennale allievi sottufficiali (1977-79) presso la Scuola sottufficiali carabinieri.

E' in possesso del seguente titolo di studio: . . . .

Fa presente che, ai fini di quanto stabilito all'art. 8, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, desidera essere sottoposto alla prova d'esame relativa alle seguenti lingue estere (2) . . . .

Dichiara di:

(3) . . . . .
(4) . . . . .
(5) . . . . .

consentire senza riserve a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso;

essere in possesso dei seguenti titoli che, ai sensi dello art. 9 della legge suddetta, comportano maggiorazione di punteggio ai fini della formazione della graduatoria di ammissione:

. . . .
. . . .
. . . .

Allega i sottoindicati documenti:

a) . . . . . .
b) . . . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

---

(1) Per i militari in servizio nell'Arma sostituire « effettivo » al . . . . (indicare il comando di Corpo).

(2) Indicare la lingua o le lingue estere prescelte.

(3) Indicare lo stato civile (celibe o vedovo senza prole).

(4) Indicare che è cittadino italiano.

(5) Indicare la posizione nei riguardi del servizio militare.

ALLEGATO 2

PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE
(durata 20 minuti)

1. *Storia*:

I primi moti rivoluzionari (1821-1831) - Le società segrete - I moti mazziniani.

Le riforme - Carlo Alberto - Prima guerra d'indipendenza - La Repubblica romana.

Vittorio Emanuele II - Camillo di Cavour - Garibaldi - Guerra di Crimea - Il Congresso di Parigi - Guerra del 1859 - Impresa dei Mille - Proclamazione del Regno d'Italia.

La guerra del 1866 - La presa di Roma - I primi due anni del Regno d'Italia e la triplice alleanza - Conquista della Colonia Eritrea - Impresa libica - Prima guerra mondiale (1914-1918).

L'Italia dopo la guerra - L'avvento della dittatura fascista - Guerra etiopica.

La partecipazione dell'Italia alla seconda guerra mondiale e la caduta del regime fascista - Guerra di Liberazione - Proclamazione della Repubblica.

2. *Geografia*:

Nozioni sommarie sull'Eruopa in generale e sui principali Stati europei.

L'Italia in particolare - Confini, mari, coste, isole - Le Alpi - La pianura padana - Gli Appennini.

Fiumi - Laghi - Clima - Divisioni storiche e amministrative - Città principali, porti, centri ferroviari più importanti.

Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

3. *Aritmetica e geometria*:

Numeri interi - Numeri decimali - Esercizi sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali.

Le frazioni - Diverse specie di frazioni - Trasformazione delle frazioni: numeri misti - Riduzione di una frazione a numero decimale.

Misure lineari, di capacità, di peso, di superficie e di volume.

Figure geometriche - Corpi: superficie, linee, punti - Le linee, il piano, l'angolo - Figure piane: triangolo, parallelogrammo, rombo, rettangolo, quadrato, trapezio, cerchio.

Figure solide: poliedri - Il prisma, il parallelepipedo, il cubo - Piramide, cilindro e cono.

ALLEGATO 3

PROVA SCRITTA ED ORALE DI LINGUA ESTERA

1. *Scritta* (durata: tre ore):

Traduzione di tre frasi di senso compiuto della lingua prescelta.

Traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento della prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

2. *Orale* (durata: 20 minuti):

Lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, con commento degli elementi di grammatica e di sintassi.

Breve conversazione su argomenti di carattere generale.

(9907)

Posti d'impiego civile per coadiutore dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi, riservato agli ex volontari delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme e rafferme da non più di tre anni, ai sensi dell'art. 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la notificazione in data 24 aprile 1974, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 1974, n. 116, con la quale, ai sensi degli articoli 57 e 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 352 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono stati messi a disposizione, per il conferimento ai sottufficiali delle Forze armate, trenta posti di coadiutore dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa;

Visto l'art. 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente il conferimento senza concorso agli ex volontari della rispettiva Forza armata congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme da non più di tre anni dei posti d'impiego civile riservati ai sottufficiali rimasti vacanti per mancanza di aspiranti;

Considerato che dei trenta posti di cui alla suddetta notificazione, venti non sono stati ricoperti da altrettanti sottufficiali in servizio permanente effettivo e precisamente: cinque appartenenti all'Esercito; quattordici alla Marina e uno all'Aeronautica;

Decreta:

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa venti posti di coadiutore dattilografo da conferire, ai sensi dell'art. 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, agli ex volontari delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme da non più di tre anni, così suddivisi:

cinque per gli ex volontari dell'Esercito;
quattordici per gli ex volontari della Marina;
uno per gli ex volontari dell'Aeronautica.

Possono partecipare al conferimento dei suddetti posti gli ex volontari che abbiano fatto domanda per l'impiego civile (prenotazione) entro sei mesi dal collocamento in congedo, come previsto dal secondo comma dell'art. 29 citato nelle premesse.

L'ordine di precedenza per la nomina è determinato dalla data di presentazione delle domande di prenotazione.

Gli ex volontari che si trovano nelle condizioni suindicate, che intendono concorrere ai posti in questione dovranno presentare al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione X - Palazzo dell'Esercito - **Roma**, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda su carta bollata da L. 700.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) il titolo di studio posseduto (diploma di licenza della scuola media);

f) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

g) il proprio domicilio o recapito;

h) di essere disposti a raggiungere qualsiasi sede.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Alla domanda devono essere allegati:

1) copia del foglio matricolare (servizi militari);

2) attestato del comandante del Corpo dal quale risulti che il servizio prestato quale volontario è stato reso senza demerito.

Saranno considerate non valide e, pertanto, irricevibili le domande incomplete o prodotte fuori termine.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1976
Registro n. 30 Difesa, foglio n. 311

(9876)

CORTE DEI CONTI

Determinazione della sede di svolgimento della prova scritta del concorso, per esami, a centonovantotto posti di coadiutore dattilografo in prova.

La prova scritta del concorso, per esami, a centonovantotto posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, indetto con decreto 10 giugno 1976, fissata per il 24 settembre 1976, avrà luogo in Roma presso il palazzo dello sport - EUR - Viale dell'Umanesimo.

(9960)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento

Si informa che con decreto 26 luglio 1976, n. 1092, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Burgio, Menfi, Porto Empedocle, Ravanusa e Realmonte.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del giorno 30 ottobre 1976.

Per i documenti ed i titoli occorrenti, nonchè per ogni altra notizia, vedasi apposito bando presso l'albo delle prefetture e degli uffici del veterinario provinciale della Repubblica.

(9941)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (con emodialisi)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (con emodialisi).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio concorsi) dell'ente in Livorno.

(9914)

OSPEDALE « S. MARIA » DI MONTAGNANA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montagnana (Padova).

(9920)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « A. GARBASSO » DI AREZZO

Concorso ad un posto di assistente di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arezzo.

(9913)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI MELFI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto della sezione autonoma di pediatria;

un posto di primario e un posto di assistente della sezione autonoma di ostetricia;

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melfi (Potenza).

(9921)

OSPEDALE DI BORMIO E SONDALO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

cinque posti di assistente di pneumologia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio).

(9912)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di istologia e anatomia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di istologia e anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(9918)

OSPEDALE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MESAGNE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Mesagne (Brindisi).

(9919)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1976, n. 22.

Approvazione dello statuto della comunità montana del Medio Vastese.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 14 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, lo statuto della comunità montana del «Medio Vastese» nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 maggio 1976

SPADACCINI

(*Omissis*).

(9368)

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1976, n. 23.

Concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali ed enopoli per la corresponsione di acconti ai soci.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 15 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge sono dirette ad attuare gli interventi creditizi per la tutela e la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli nell'ambito degli indirizzi e degli stanziamenti disposti con legge 18 novembre 1975, n. 611.

Art. 2.

La Regione, per gli scopi di cui al precedente articolo, è autorizzata a concedere un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali ed enopoli, per consentire agli organismi predetti di corrispondere acconti ai soci, con riferimento al prezzo comunitario del vino, per le uve conferite dai soci nella vendemmia 1975.

Art. 3.

Il concorso della Regione di cui al precedente articolo è concesso per le operazioni di finanziamento della durata di sei mesi effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario ed è commisurato alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato fissati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, della legge 17 agosto 1974, n. 397 e del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, ed eventuali successive modificazioni.

Art. 4.

L'istruttoria delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge è demandata agli organi tecnici della Regione, sotto la responsabilità del componente della giunta regionale preposto al settore agricoltura.

Art. 5.

Le operazioni di cui all'art. 2 della presente legge saranno effettuate con i criteri e le modalità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario in esercizio.

A tali operazioni si applicano, inoltre, le agevolazioni fiscali e le procedure di rendicontazione previste dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.

Art. 6.

I prestiti previsti dalla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ed art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 7.

Alla concessione e liquidazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi previsto dall'art. 2, si provvede mediante delibera della giunta regionale, su proposta del componente la giunta responsabile del settore agricoltura, foreste ed alimentazione.

Art 8.

Al finanziamento dell'onere derivante dalla presente legge si provvede con i fondi assegnati alla regione Abruzzo, ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 611, concernente «Provvedimenti urgenti per la vitivinicoltura».

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:

A) Stato di previsione dell'entrata: nel titolo III - entrate extra tributarie; rubrica n. 2 - Giunta regionale; categoria IV - contributi assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio statale, è istituito il cap. 118 denominato: «Assegnazione dello Stato di fondi per il concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali ed enopoli, per la corresponsione di acconti ai soci (legge 18 novembre 1975, n. 611)», con lo stanziamento di lire 598.500.000.

B) Stato di previsione della spesa: nel titolo II - spese in conto capitale; sezione V - azione ed interventi nel campo economico; rubrica n. 2 - Giunta regionale - Agricoltura e foreste; categoria XII - Trasferimenti, è istituito il cap. 1932 denominato: «Concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali ed enopoli per la corresponsione di acconti ai soci (legge 18 novembre 1975, n. 611)», con lo stanziamento di L. 598.500.000.

Art 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 maggio 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1976, n. **24.**

Legge regionale 26 aprile 1974, n. 13 - Insediamenti agricoli - Proroga con modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 15 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La validità della legge regionale 26 aprile 1974, n. 13, e successiva modificazione, è prorogata fino al 31 dicembre 1976.

Gli insediamenti edilizi nelle zone agricole della Regione, per i fini di potenziamento agricolo delle stesse, e tenuto conto delle prevalenti ed omogenee qualificazioni delle popolazioni, sono disciplinate in via transitoria e fino alla data di cui al precedente comma, dalle disposizioni contenute nella legge regionale 26 aprile 1974, n 13 e nella legge regionale 12 giugno 1975, n. 62 con le modifiche di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 3 - Zone di intervento, della legge regionale 26 aprile 1974, n. 13, è così sostituito:

« Restano escluse in ogni caso:

le zone destinate ad attrezzature;

le zone impervie, boschive e pascolive soggette o no a vincolo idrogeologico;

le zone sottoposte a vincolo paesaggistico;

le zone franose e di dissesto idrogeologico ».

Art. 3.

Le parole comprese nella prima parte dell'art. 5 - Normativa urbanistica-edilizia delle zone per l'insediamento agricolo, della legge regionale 26 aprile 1974, n. 13 « Nelle zone per l'insediamento agricolo delimitate ai sensi dell'art. 3 della presente legge è ammesso un massimo indice di utilizzazione fondiaria pari a 0,03 mc/mq » sono sostituite dalle seguenti:

« Nelle zone per l'insediamento agricolo delimitato ai sensi dell'art. 3 della presente legge è ammesso un massimo indice di edificabilità pari a 0,03 mc/mq ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 26 aprile 1974, n. 13, è sostituito dal seguente:

« Unitamente alla delimitazione delle zone di insediamento agricolo di cui al precedente art. 4, possono essere stabilite distanze dai nastri stradali diverse da quelle di cui al decreto ministeriale 1° aprile 1968, ma non inferiori alla metà dei valori stabiliti nell'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 1° aprile 1968, e sempre che sia indispensabile ».

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo

L'Aquila, addì 21 maggio 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1976, n. **25.**

Interventi in favore delle popolazioni del Friuli colpite dal sisma.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 15 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione interviene a favore delle popolazioni del Friuli colpite dal sisma verificatosi nel maggio 1976 con un contributo di lire 100 milioni, da versarsi sul conto corrente n. 11/1255 presso la Cassa di risparmio di Trieste - Tesoreria regionale, denominato « Fondo di solidarietà e ricostruzione delle zone terremotate del Friuli ».

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 è istituito il cap. 146 (tit. I, sez. I, rubrica II, cat. V) denominato « Contributi in favore delle popolazioni del Friuli colpite dal sisma », con lo stanziamento di lire 100 milioni.

Lo stanziamento del cap. 1963 del medesimo stato di previsione, fissato in lire 900 milioni con l'art. 5 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 18, è ridotto di lire 100 milioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 25 maggio 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1976, n. **26.**

Legge regionale 26 marzo 1975, n. 25 - Norme transitorie di pianificazione urbanistica - Modifica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 15 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 26 marzo 1975, n. 25 è sostituito come segue:

« Le presenti norme valgono fino alla entrata in vigore di organici provvedimenti legislativi per l'urbanistica regionale.

Entro il 10 aprile 1978, tutti i comuni della Regione che ne sono sprovvisti sono tenuti ad adottare un piano regolatore generale.

Il consiglio regionale, su richiesta del comune e sentito il parere del comitato regionale tecnico-amministrativo, sezione urbanistica e beni ambientali, può autorizzare l'adozione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione, in luogo del piano regolatore generale, quando il comune stesso abbia una entità demografica, risultante dal censimento del 1971, non superiore a millecinquecento abitanti.

Nel rispetto delle disposizioni contenute nei precedenti commi, per i comuni che all'entrata in vigore della presente legge non risultino ancora dotati di un piano regolatore generale o di regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione approvati, si applicano le seguenti prescrizioni per l'attività urbanistica ed edilizia, che si esercita sul territorio comunale, fino all'adozione prima ed all'approvazione poi dello strumento urbanistico:

a) per i comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione adottati, valgono, fino all'adozione dello strumento urbanistico, le limitazioni previste dallo art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

b) trova, in ogni caso, integrale applicazione l'art. 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291;

c) fatta salva l'osservanza alle disposizioni di cui al terzo comma del presente articolo, per i comuni provvisti di regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione approvato, le prescrizioni ed i vincoli di tale strumento urbanistico valgono fino all'adozione del piano regolatore generale oppure fino all'entrata in vigore di legge concernente la edificabilità dei suoli e, comunque, non oltre un anno dalla entrata in vigore del decreto-legge 29 novembre 1975, n. 562.

I comuni provvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati, adottati prima del 2 aprile 1968, qualora non abbiano provveduto ad adeguare lo strumento urbanistico ai rapporti di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, sono tenuti ad effettuare tale adeguamento entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Si applicano, in caso di inosservanza alle norme della presente legge, le disposizioni di cui all'art. 8 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo

L'Aquila, addì 25 maggio 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1976, n. 27.

Proroga, modifiche e integrazioni della legge regionale 14 marzo 1975, n. 21, recante: « Norme per il finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera nell'anno 1975 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 15 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme di cui alla legge regionale 14 marzo 1975, n. 21, si applicano anche per gli anni 1976 e successivi, con le seguenti modifiche e integrazioni:

a) gli articoli 1 e 4 sono abrogati;

b) nell'art. 2, primo comma, le parole « La quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera assegnata alla regione Abruzzo per l'anno 1975 » sono sostituite con le parole « La quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera annualmente assegnata alla regione Abruzzo »;

c) l'art 5 è così sostituito:

« Entro i limiti della quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera annualmente assegnata alla regione Abruzzo, lo stanziamento di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 è ripartito tra gli enti ospedalieri operanti nella Regione in proporzione diretta della spesa corrente, aumentata dalle quote di capitale per ammortamento mutui, di ciascun ente, al netto di correlative entrate, risultante dai rispettivi bilanci di previsione approvati dai competenti organi regionali di controllo e omologati dalla giunta regionale »;

d) l'art. 6 è così modificato:

nel secondo comma, le parole « Della spesa corrente 1975 di ciascun ente, al netto delle correlative entrate, determinata con i criteri di cui all'art. 4 » sono sostituite con le parole « della quota assegnata a ciascun ente nel precedente esercizio per il finanziamento delle spese correnti »;

nel terzo comma, l'indicazione « 1975 » è soppressa;

è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Per le finalità e nei limiti di cui al secondo comma, la giunta regionale, è altresì autorizzata, ove occorra, a conferire l'incarico agli istituti tesorieri degli enti ospedalieri o ad altri istituti bancari, di concedere agli enti medesimi anticipazioni mensili per almeno un bimestre, sotto forma di mandato di credito, ai sensi dell'art. 1958 del codice civile, da estinguere nel corso dello stesso esercizio in cui sono concesse »;

e) all'art. 7, l'indicazione « 1975 » è sostituita con la parola « di competenza »;

f) all'art. 8, l'indicazione « 1975 » è soppressa e le parole « dell'esercizio 1974 » sono sostituite con le parole « dell'esercizio precedente ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale, con effetto dal 1° gennaio 1976.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 26 maggio 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1976, n. 28.

Modifica dell'art. 12 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16 - Delimitazione delle zone montane omogenee e costituzione delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 15 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 12 della legge regionale 27 maggio 1975, n. 16, è così modificato:

« Il consiglio della comunità, in attesa della approvazione del piano di sviluppo economico sociale di zona di cui allo art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, può elaborare ed adottare entro il 31 dicembre 1976 programmi di opere di intervento.

I programmi sono approvati dal consiglio regionale ».

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo

L'Aquila, addì 3 giugno 1976

SPADACCINI

(9369)

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1976, n. **29.**

Norme per l'anticipazione di fondi ai comuni per l'esercizio delle funzioni della soppressa Opera nazionale maternità e infanzia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Anticipazione di fondi ai comuni

Fino a quando non sarà provveduto alla ripartizione dei fondi in favore della Regione e alla successiva assegnazione alle province e ai comuni per l'esercizio delle funzioni della soppressa Opera per la protezione della maternità e della infanzia, secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, la giunta regionale, in caso di necessità, è autorizzata a concedere anticipazioni mensili di fondi ai comuni, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, ultima parte, della citata legge, fino ad un massimo di L. 100.000.000 annui.

A tali fini, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, è autorizzato a disporre con proprio decreto la iscrizione di apposita partita compensativa nel titolo VI dell'entrata e nel titolo IV della spesa del bilancio regionale per il 1976.

Art. 2.

Modalità per le erogazioni delle anticipazioni

Per ottenere le anticipazioni di cui al precedente articolo, le amministrazioni comunali, all'inizio di ciascun mese, devono far pervenire apposita istanza documentando l'ammontare delle somme strettamente occorrenti per il funzionamento degli asili nido della soppressa Opera e l'impossibilità di far fronte alla spesa con il ricorso alle anticipazioni previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 10 giugno 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1976, n. **30.**

Integrazione alla legge regionale 15 maggio 1975, n. 43, recante norme per la istituzione di una consulta regionale per l'emigrazione e provvidenze in favore dei lavoratori emigrati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 30 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 16 della legge regionale 15 maggio 1975, n. 43, è aggiunto il seguente:

Art. 16-*bis* - *Norma transitoria.* — Fino a quando non sarà stato costituito il comitato di cui all'art. 5 della presente legge, la formulazione del piano di cui all'ultimo comma del detto articolo di legge, con i relativi criteri della spesa, è demandata alla giunta regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 giugno 1976

SPADACCINI

(9370)

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1976, n. **31.**

Finanziamento dell'Ente di sviluppo in Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 16 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 11 marzo 1975, n. 16, è autorizzata una assegnazione all'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, per le esigenze finanziarie dell'anno 1976, di L. 2.800.000.000.

Art. 2.

Ferma restando l'entità dello stanziamento annuale per dieci anni stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 11 marzo 1975, n. 16, l'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo, a fronte delle esigenze finanziarie dell'esercizio 1975, è autorizzato a contrarre ulteriori mutui anche oltre la somma complessiva di 14.000.000.000 ma, comunque, fino ad utilizzare integralmente detto stanziamento.

Per l'ammortamento degli ulteriori mutui contratti, sono confermate le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 11 marzo 1975, n. 16.

Art. 3.

All'onere derivante da quanto stabilito col precedente art. 1 si provvede mediante riduzione di L. 2.800.000.000 del cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario, denominato « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi per interventi di emergenza a sostegno dell'occupazione ».

La partita 6 dell'elenco n. 5 accluso al bilancio predetto, denominata « Interventi straordinari per l'agricoltura e per il finanziamento dell'attività dell'Ente di sviluppo in Abruzzo », è ridotta da L. 10.876.000.000 a L. 8.076.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad introdurre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni al bilancio per il corrente esercizio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 giugno 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1976, n. **32**.
Norme provvisorie in materia di bonifica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 16 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione attua interventi di bonifica nei territori in cui operano le comunità montane, in base a programmi predisposti dai consorzi di bonifica e redatti in conformità dell'art. 11 della legge regionale 20 maggio 1974, n 16.

Tali programmi sono approvati dal consiglio regionale e la loro esecuzione è affidata ai predetti consorzi mediante concessione.

Art 2.

La manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica hanno luogo mediante assegnazione annuale di fondi, deliberata dal consiglio regionale in relazione alle disponibilità di bilancio ed ai fabbisogni segnalati dai consorzi di bonifica entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di riferimento della spesa.

Le somme di cui al precedente comma vengono erogate in favore dei consorzi di bonifica, a titolo di anticipazione, all'inizio di ciascun esercizio e dagli stessi utilizzati per la esecuzione degli interventi nei modi previsti dall'art. 67 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Il rendiconto, da redigere direttamente per ogni categoria di opere, deve essere rassegnato alla Regione entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi autorizzati nel comprensorio, corredato dei documenti previsti dalla vigente legislazione in materia di esecuzione di lavori di competenza del Ministero dei lavori pubblici, compreso il certificato di regolare esecuzione per lavori manutentori di importo non superiore a trenta milioni.

Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte, nel 1976, con i fondi stanziati sul cap. 1905 (lire 500 milioni) dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio.

Negli esercizi successivi la spesa, contenuta nei limiti annuali di cui al precedente comma, fa carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.

Art. 3.

Al fine di garantire l'efficienza delle organizzazioni consorziali e di evitare che vengano superati i limiti di sopportabilità della contribuenza a carico dei consorziati, la Regione concorre, per il 1975, fino al 75% della spesa, al netto delle corrispondenti entrate che i consorzi debbono sostenere per il mantenimento delle strutture organizzative indispensabili allo svolgimento dei loro servizi.

A tal fine si fa riferimento alla spesa netta, che non sia diversamente copribile, risultante dal bilancio preventivo per il 1975 approvato dal competente organo.

Per gli anni successivi al 1975, si provvederà con successiva legge regionale.

Art. 4.

La giunta regionale nomina un suo delegato a far parte degli organi amministrativi collegiali dei consorzi di bonifica ovvero della consulta in caso di gestione commissariale.

Il delegato ha voto deliberativo.

Art. 5.

Per gli interventi di cui all'art. 3 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 195.500.000.

Al relativo onere si fa fronte mediante riduzione, di pari importo, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, del capitolo 2500: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1975.

Il presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 13 della legge di bilancio 1976, è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

E' istituito presso il II dipartimento - settore agricoltura, della giunta regionale, un comitato regionale permanente nominato dal presidente della giunta regionale, su conforme delibera della stessa, e composto:

a) del componente della giunta regionale preposto al settore agricoltura, presidente;

b) di cinque tecnici regionali esperti in materia di bonifica, di ecologia e di amministrazione;

c) di cinque legali rappresentanti degli enti di bonifica della regione, designati dall'assemblea dei presidenti dei consorzi di bonifica;

d) di un rappresentante dell'Ente di sviluppo in Abruzzo, designato dal presidente dell'Ente stesso.

Il comitato ha il compito di studiare i problemi e di dare parere su argomenti inerenti alla bonifica ed all'attività istituzionale dei consorzi, sentite le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative.

Ai componenti il comitato sono corrisposti, se dovuti, i gettoni di presenza di cui alla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35.

Alle spese per il funzionamento del comitato, compreso il pagamento dei gettoni ai componenti, presuntivamente previste in L 1.000.000 per anno, si fa fronte, nel 1976, con i fondi stanziati al cap. 96 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio.

Negli esercizi successivi la spesa fa carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo

L'Aquila, addì 30 giugno 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1976, n. **33**.
Modifiche alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 45, recante: Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo dell'allevamento bovino e suino in Abruzzo nel biennio 1975-76.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 16 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La prima parte dell'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 45, è così modificata: « Possono accedere ai benefici di cui agli articoli successivi, con diritto di precedenza, gli allevatori coltivatori diretti, coloni e mezzadri che ».

Art. 2

La lettera *d*) dell'art. 15 è soppressa.

Art 3.

Il primo comma dell'art. 16 è integrato con l'aggiunta della lettera *e*) così formulata:

« *e*) lire 700 milioni ad integrazione dei fondi assegnati alla regione Abruzzo sulla base dell'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per i prestiti di cui al punto *d*) dell'art. 5 ».

Art. 4.

Il testo della lettera *d)* del primo comma dell'art. 16 è modificato come segue:

« *d)* lire 200 milioni per la concessione del concorso negli interessi sui prestiti contratti ai sensi del primo comma dell'art. 13 ».

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 giugno 1976

SPADACCINI

(9371)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1976, n. **23.**

Ulteriore rifinanziamento della legge regionale 1° febbraio 1974, n. 5 « Contributi per operazioni di subentro nelle concessioni di autoservizi pubblici di linea ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale) *della Regione n.* 33 *del* 18 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Gli stanziamenti previsti dall'art. 4 della legge regionale 1° febbraio 1974, n. 5, modificati dalle leggi regionali 30 agosto 1974, n. 27, 27 dicembre 1974, n. 42, 24 gennaio 1975, n. 13, 20 maggio 1975, n. 24 e 20 dicembre 1975, n. 35, ammontanti a L. 533.000.000 per l'esercizio 1975, a L. 990.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1983 ed a L. 457.000.000 per l'esercizio 1981, sono aumentati di L. 660.000.000 per ciascuno degli anni dal 1976 al 1984.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 1976 mediante riduzione di L. 660.000.000 del cap. 620 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e conseguente aumento dello stanziamento del cap. 607 « Contributi per operazioni di subentro nelle concessioni di autoservizi pubblici di linea ».

Agli oneri annui relativi a ciascun esercizio dal 1977 al 1984, si provvederà mediante apposito stanziamento nei corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione degli esercizi futuri.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 10 agosto 1976

TEARDO

(9840)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1976, n. **24.**

Modifica della pianta organica dei posti e del personale dell'assessorato regionale della pubblica istruzione.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 9 *del* 12 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la nuova pianta organica dei posti e del personale dell'assessorato regionale della pubblica istruzione, quale risulta dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Per la nomina al posto di primo segretario capo servizio dell'ufficio legislativo, contenzioso e organi collegiali è prescritto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, con esclusione di qualsiasi titolo di studio equipollente, oltre al possesso di tutti i requisiti generali previsti per l'accesso ai posti del gruppo regionale A/3.

Per la nomina al posto suddetto non trova applicazione la norma di cui al secondo comma dell'art. 79 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 52 milioni, graverà sul capitolo di spesa 580 del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul cap. 13 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 sono approvate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 13. — Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e)* ed *f)* del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 . . . . L. 52.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 580. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'assessorato pubblica istruzione . . . . L. 52.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 19 luglio 1976

ANDRIONE

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Servizi - Uffici Qualifiche del personale	Posti		Carriera	Gruppo regionale
	non di ruolo	di ruolo		
Ufficio assessorato:				
Sovrintendente agli studi dirigente di assessorato		1	direttiva	A/2
Primo segretario ispettore		1	direttiva	A/3
Segretari		3	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Servizi amministrativi:				
Primo segretario capo servizio		1	direttiva	A/3
Uffici segreteria:				
Segretari		5	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Uffici stipendi - Contabilità e pensioni:				
Ragionieri		8	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Ufficio legislativo - Contenzioso e organi collegiali:				
Primo segretario capo servizio		1	direttiva	A/3
Segretario		1	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Archivio e copia:				
Coadiutori		9	esecutiva	C
Archivio storico:				
Archivista paleografo		1	direttiva	A/3
Segretario		1	di concetto	B
Coadiutore		1	esecutiva	C
Servizio biblioteche:				
Bibliotecario capo servizio		1	direttiva	A/3
Catalogatori		2	di concetto	B
Animatori		2	di concetto	B
Assistenti di biblioteca		14	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Biblioteca di Aosta:				
Bibliotecario direttore		1	direttiva	A/3
Catalogatori		3	di concetto	B
Assistenti di biblioteca		3	di concetto	B
Coadiutori		2	esecutiva	C
Uscieri		4	ausiliaria	S/2

(9729)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762370)